



S E N T E N Z A - 5 2 7 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Michele	ORICCHIO	Presidente
Eugenio	MUSUMECI	Giudice relatore
Flavia	D'ORO	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n° 74055 del registro di segreteria,

P R O P O S T O D A

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A., avente sede a Napoli in via Giambattista Marino n° 1, codice fiscale 06937950639, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Rispoli (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Andrea d'Isernia n° 16 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, avente sede a Roma in via Giuseppe Grezar n° 14, codice fiscale 80030620639, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'ufficio distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato, nonché domiciliata *ex lege* a Napoli in via Armando Diaz n° 11 presso quello stesso ufficio;

NONCHÉ NEL CONTRADDITTORIO DELLA
PROCURA REGIONALE presso questa Sezione, rappresentata dal
S.P.G. Davide Vitale.

F A T T O

1. Con atto depositato presso questa Sezione il 7 settembre 2023 l'Azienda Napolitana Mobilità s.p.a. (in sigla: ANM) ha riproposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (in sigla: AdER) un giudizio originariamente incardinato dinanzi al giudice ordinario: nel quale l'ANM aveva domandato il risarcimento del danno scaturito dalla mancata riscossione di un proprio credito di 278,20 euro vantato nei confronti di tal Stefania Adamo, in virtù di due sanzioni amministrative pecuniarie inflitte a costei dall'ANM stessa. In particolare quest'ultima ha lamentato che la cartella di pagamento scaturita da quel credito era stata annullata dal giudice di pace di Napoli, adito dall'Adamo, con sentenza n° 36647/2019: perché l'AdER non aveva dimostrato di aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale; e che ancora il giudice di pace di Napoli, dinanzi al quale l'ANM aveva poi proposto una conseguente domanda risarcitoria nei confronti dell'AdER, con sentenza n° 24396/2023 aveva declinato in favore di questa Corte la giurisdizione, alla luce dell'avviso enunciato in un caso analogo dalle sezioni unite della Corte di cassazione con l'ordinanza n° 5569/2023.

Perciò, nel riproporre dinanzi a questa Sezione quel giudizio, l'ANM ha reiterato la domanda di risarcimento in relazione non soltanto al predetto danno patrimoniale di 278,20 euro; ma anche al danno all'immagine insito nell'assenza di concrete conseguenze

pregiudizievoli a carico della destinataria delle suddette sanzioni pecuniarie, materialmente scaturite dal viaggiare a bordo di un veicolo del trasporto pubblico locale senza possedere un titolo valido.

2. Con memoria depositata il 22 dicembre 2023 si è costituita l'AdER, eccependo l'inammissibilità dell'odierna riproposizione per carenza di legittimazione attiva dell'ANM, atteso che la domanda sottesa alla riproposizione stessa poteva venir promossa soltanto ad iniziativa della Procura regionale; ed altresì lamentando l'inammissibilità dell'odierna azione, perché contrastante con le norme di cui agli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n° 112/1999 in tema di inesigibilità, riguardo sia al *quantum* dell'eventuale responsabilità del concessionario, sia alle tempistiche dell'accertamento *inter partes* dettate a quel proposito dal comma 684 dell'art. 1 della legge n° 190/2014, altresì con esclusione dal controllo nel caso di quote inesigibili inferiori ai trecento euro ai sensi del successivo comma 688.

Nel merito l'AdER ha sottolineato che:

- il credito vantato dall'ANM ricadeva entro il limite di mille euro, al di sotto del quale l'art. 4 del D.L. n° 119/2018 sanciva l'annullamento automatico della conseguente iscrizione a ruolo;
- comunque la domanda avversaria doveva circoscriversi soltanto all'accertamento del rapporto di dare e avere *inter partes*;
- inoltre sussisteva un concorso di colpa del creditore nella causazione dell'asserito danno, avuto riguardo al lasso di tempo intercorso fra l'emissione dell'ordinanza ingiunzione a carico della persona fisica destinataria della sanzione amministrativa e la

consegna del conseguente ruolo all'AdER;

- infine non era dimostrata l'esistenza di un danno all'immagine imputabile all'AdER stessa.

3. Con memoria depositata l'8 gennaio 2024 la Procura regionale ha espresso l'avviso secondo cui, in ossequio al principio enunciato in un'analoga fattispecie dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello con la sentenza n° 39/2023, l'odierna domanda attorea potesse reputarsi ammissibile soltanto riguardo all'accertamento della definitiva dispersione del credito vantato dall'ANM; e che, invece, risultasse inammissibile una condanna risarcitoria a carico dell'AdER.

4. All'udienza del 1° febbraio 2024 la causa è stata discussa dalle parti presenti e trattenuta in decisione.

D I R I T T O

5. Innanzitutto, in punto di fatto, dall'epigrafe della sentenza n° 36647/2019 (all. 4.3 all'odierna riproposizione, a cui è riferita anche l'ulteriore documentazione di sèguito richiamata) si desume che:

- dinanzi al giudice di pace l'Adamo ha impugnato un estratto di ruolo riferito a tre cartelle di pagamento;
- riguardo alla più risalente di tali cartelle, siccome emessa nel 2010, è stata dichiarata cessata la materia del contendere perché il relativo debito ricadeva nella previsione di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.L. n° 119/2018;
- inoltre, dalla contumacia dell'AdER, il giudice adito ha fatto discendere una carenza di "... prova della legittimità dell'iscrizione a ruolo relativamente alle [altre] due cartelle

impugnate”, esattamente emesse l’una nel 2011 e l’altra nel 2014.

Peraltro, nella citazione introduttiva del successivo giudizio proposto nei confronti dell’AdER dall’ANM, quest’ultima ha richiamato esclusivamente due verbali di accertamento di violazione alle norme di viaggio sul trasporto pubblico locale emessi a carico dell’Adamo, cioè il n° 672359 dell’8 maggio 2009 ed il n° 685293 del 23 settembre 2009 (all. 4.21): le cui conseguenti iscrizioni a ruolo si sono tradotte, entrambe, nella cartella n° 071 2014 00735960 42000 (*ibidem*).

6. Orbene pure riguardo a quest’ultima, soprattutto in virtù dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Adamo non essendosi compiuto il termine di prescrizione quinquennale, sussiste un palese nesso eziologico tra la contumacia dell’AdER, con il correlativo mancato assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante al fine di contrastare l’opposizione dell’Adamo stessa, e l’accoglimento di tale gravame.

7. Né appaiono condivisibili le odierne argomentazioni difensive dell’AdER, atteso che:

- la legittimazione attiva dell’ANM è stata *generaliter* suffragata dalla già ricordata sentenza n° 39/2023, oltre ad esser confermata nel caso di specie dalla Procura regionale stessa;
- l’applicabilità dell’art. 4 del D.L. n° 119/2018 è stata indirettamente esclusa dal giudice di pace, visto che la materia del contendere è stata dichiarata cessata con esclusivo riguardo alla cartella emessa nel 2010, peraltro condivisibilmente visto il limite temporale del 31 dicembre 2010 sancito dall’art. 4 stesso;

- le previsioni in tema di inesigibilità presuppongono, comunque ed ovviamente, che giuridicamente il credito permanga esigibile, cioè che non si sia prescritto;
- analogamente l'esclusione dal controllo riguarda l'inesigibilità *stricto sensu*, mentre una condotta obiettivamente lesiva, qual è appunto la contumacia a fronte di un'opposizione del debitore, deve reputarsi immediatamente foriera di danno;
- l'entità della tempistica antecedente l'iscrizione a ruolo si appalesa irrilevante, nel momento in cui il credito vantato dall'ANM è venuto meno non già perché prescritto, bensì a motivo della contumacia dell'AdER nel giudizio proposto dall'Adamo.

8. Perciò va accolto il capo della domanda attorea concernente il danno patrimoniale: che, in via equitativa, può ragguagliarsi ai 278,20 euro rivendicati dall'ANM nei confronti dell'Adamo tramite le ordinanze ingiunzione scaturite dai su richiamati verbali di accertamento (all. 4.21), con l'aggiunta degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

9. Invece, a detrimento del danno all'immagine, è sufficiente osservare che, ai sensi del comma 7 dell'art. 51 c.g.c., esso presuppone una sentenza di condanna per un delitto commesso nei confronti di una P.A.. Perciò l'assenza di tale presupposto comporta il rigetto della pretesa riguardo a tale capitolo di danno, senza necessità di vagliare la legittimazione attiva a rivendicarne il risarcimento.

10. Infine la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania,
definitivamente pronunciando riguardo al giudizio n° 74055:

- accoglie parzialmente la domanda proposta dall'Azienda Napolitana Mobilità s.p.a. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per l'effetto, condanna quest'ultima a risarcire all'Azienda Napolitana Mobilità s.p.a. un danno patrimoniale di 278,20 euro, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al dì dell'effettivo soddisfo;
- rigetta nel resto la domanda attorea;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 1° febbraio 2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Eugenio Musumeci)

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il 28/10/2024

IL Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)